

Regolamento Interno della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica

Art. 1 (Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei suoi membri, e ne coordina i lavori.
2. Il Presidente può nominare un Vice Presidente, scelto fra i membri della Commissione, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le sedute della Commissione sono presiedute dal membro della Commissione più anziano d'età.
3. Il Presidente può designare tra i membri della Commissione un responsabile per singoli settori o competenze. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni concernenti il settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria e istruttoria, riferisce alla Commissione e formula proposte di deliberazione.
4. Il Presidente, ove necessario, adotta gli atti ritenuti urgenti ed indifferibili, sottoponendoli alla ratifica della Commissione nella seduta successiva.

Art. 2 (Deliberazioni)

1. Le sedute della Commissione sono valide quando partecipano almeno tre membri, compresi quelli eventualmente collegati in forma telematica (collegamento audio o audiovideo).
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione della Commissione è redatto un verbale sommario. Il verbale, sottoscritto dal Presidente della seduta, è posto in approvazione nella seduta successiva.
4. A richiesta dei Componenti è consentito far risultare a verbale dichiarazioni testuali.
5. Alle sedute della Commissione possono partecipare soggetti esterni, preventivamente invitati dal Presidente.

Art. 3 (Segreteria)

1. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede, ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la struttura di segreteria istituita dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La Segreteria provvede all'organizzazione delle riunioni della Commissione, comprese le audizioni ed i gruppi di lavoro, al servizio di segreteria e di verbalizzazione, all'aggiornamento delle pagine web dedicate alla Commissione sul sito del Governo, nonché allo svolgimento di ogni altra attività demandata ad essa dalla Commissione.

Art. 4
(Convocazione)

1. La convocazione delle riunioni della Commissione, con il relativo ordine del giorno, su indicazione del Presidente è comunicata per via telematica dalla Segreteria ai membri - di norma e salvo motivi d'urgenza - almeno tre giorni prima della data fissata.
2. I membri impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione alla Segreteria della Commissione.

Art. 5
(Gruppi di lavoro)

1. La Commissione può istituire al proprio interno gruppi di lavoro, i cui coordinatori sono nominati dal Presidente.
2. Alle riunioni dei gruppi di lavoro possono partecipare soggetti esterni alla Commissione.
3. Il coordinatore svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria e istruttoria, riferisce alla Commissione e formula eventuali proposte di deliberazione.

Art. 6
(Audizioni)

1. La Commissione, per approfondire temi di interesse, può svolgere delle audizioni. A tal fine può essere approvato un "documento di consultazione", nel quale sono indicati i soggetti da convocare e gli argomenti da sviluppare.
2. Alle audizioni possono chiedere di essere invitati anche altri soggetti, la cui richiesta può essere accolta dalla Commissione, ove ne sussistano le condizioni.
3. I soggetti che partecipano all'audizione possono presentare contributi ed osservazioni, in sede di partecipazione all'audizione o successivamente, come indicato nella lettera di convocazione o nel corso dell'audizione. Qualora non vi sia un'espressa richiesta di riservatezza da parte dei soggetti interessati, tali documenti possono essere allegati al verbale.
4. Qualora non vi sia un'espressa richiesta di riservatezza da parte dei soggetti interessati ovvero salvo diverso avviso della Commissione, i documenti e i contributi pervenuti possono essere pubblicati sul sito della Commissione.

Roma, 14 dicembre 2015